

singole forze armate e delle associazioni del personale in quiescenza, su riviste e pubblicazioni militari diffuse anche tra il personale in servizio e su circolari destinate alle strutture centrali e periferiche delle stesse forze armate.

Il Garante, anche in relazione all'ingente numero di persone interessate ed alla mancanza di informazioni utili a raggiungerle, per garantire la più ampia conoscibilità di tale informativa, ha stabilito che essa sia pubblicata altresì sul sito Internet dell'Istituto superiore di sanità e che rimanga agevolmente reperibile e visibile ivi e sugli altri siti individuati dal Ministero della difesa fino alla conclusione del progetto (*Provv.* 19 gennaio 2011 [doc. *web* n. 1787877]).

In un altro caso è stato evidenziato che i trattamenti di dati sensibili effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, per la realizzazione di programmi di ricerca in campo epidemiologico approvati dalla Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 4-*bis*, della l. Regione Marche 2 settembre 1997, n. 60, possono essere effettuati in conformità alla disciplina prevista dal Codice per i trattamenti a scopo di ricerca scientifica (artt. 20, 22, 107 e 110 del Codice) (*Nota* 20 maggio 2010).

5. I DATI GENETICI

Si è riferito nella *Relazione* 2009 (p. 117), sul nuovo schema di autorizzazione generale al trattamento di dati genetici, inviato al Ministero della salute per il parere del Consiglio superiore di sanità previsto dall'art. 90 del Codice. Nel parere, il Consiglio superiore di sanità ha formulato alcuni suggerimenti in ordine alle definizioni utilizzate dall'autorizzazione, all'individuazione degli ambiti della ricerca scientifica ed alle finalità di tutela della salute per i quali è autorizzato il trattamento di dati genetici.

L'Ufficio del Garante, all'esito di un doveroso approfondimento —anche alla luce dell'esperienza in ambito comunitario— delle indicazioni del Consiglio, riguardanti in particolare, la definizione di “dato genetico”, ha modificato la formulazione proposta, al fine di evitare l'esclusione dal novero dei dati genetici delle informazioni relative alle caratteristiche genotipiche di un individuo che, pur non essendo il risultato di analisi genetiche, presentano alcune caratteristiche comuni ai dati genetici, tali da rendere opportuna la previsione di particolari cautele nel loro trattamento.

Sul punto, di particolare rilevanza, si è reso necessario acquisire un nuovo parere del Consiglio superiore di sanità (*Nota* 17 settembre 2010).

Nelle more del completamento di tali valutazioni, con *deliberazione* del 23 dicembre 2010 è stata ulteriormente prorogata l'efficacia della vigente autorizzazione generale sino al 30 giugno 2011, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici già autorizzati (*Provv.* 23 dicembre 2010 [doc. *web* n. 1776159] in *G.U.* 4 gennaio 2011, n. 2).

Sul trattamento di dati genetici per finalità di ricerca statistica v. par. 6.

Sull'avvio, da parte del Gruppo europeo in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, dell'analisi dell'utilizzo dei dati genetici contenuti nelle banche dati *DNA* per finalità giudiziarie e di polizia v. par. 20.3.

6. LA RICERCA STATISTICA E STORICA

Nel 2010 il Garante ha reso due pareri ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (che disciplina, tra l'altro, il Sistema statistico nazionale): il primo sui prospetti identificativi di lavori statistici da inserire nell'aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010, il secondo sullo schema di Programma statistico nazionale 2011-2013 (*Parere* 10 giugno 2010 [doc. *web* n. 1734415]; *Parere* 23 settembre 2010 [doc. *web* n. 1753181]).

Nel parere 10 giugno 2010 il Garante ha ribadito considerazioni già espresse in precedenti occasioni: in particolare, l'ulteriore conservazione dei dati dopo la costituzione di un sistema informativo statistico deve considerarsi un'eccezione rispetto alla regola generale (v. *Parere* 24 settembre 2009 [doc. *web* n. 1657731]); ha ribadito altresì che l'inserimento di un campo contenente le fonti normative risulta necessario solo quando occorre informare gli interessati circa l'esistenza di una norma di legge o di regolamento che consenta la raccolta di dati sensibili e giudiziari indipendentemente dalla volontà dell'interessato di aderire alla ricerca (v. *Parere* 15 novembre 2007 [doc. *web* n. 1464806]).

Inoltre, la mancata individuazione di informazioni sensibili (quali l'adesione a partiti, sindacati, organizzazioni a carattere religioso) e giudiziarie nei prospetti identificativi, comporta l'impossibilità di trattare questi dati (v. *Parere* 22 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1565063]).

Ancora, il trattamento di dati genetici (che può essere effettuato per fini statistici secondo le modalità e nei limiti dell'*autorizzazione* al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007 [doc. *web* n. 1389918]) va opportunamente evidenziato nei prospetti identificativi, anche per poter rendere agli interessati un'informativa completa.

L'Autorità ha, inoltre, rilevato che numerosi lavori statistici non solo non prevedono l'anonimizzazione dei dati dopo la raccolta, ma non garantiscono neanche la conservazione separata dei dati identificativi quando gli stessi, anche di carattere sensibile e giudiziario, sono conservati per ulteriori trattamenti statistici. Con riferimento all'ipotesi in cui l'impossibilità di conservare separatamente i dati identificativi derivi dal trattamento

amministrativo sottostante, il Garante ha precisato che in ogni caso i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati devono essere resi momentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo l'identificazione degli interessati solo in caso di necessità; inoltre, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (art. 22, commi 6 e 7, del Codice).

Da ultimo, al fine di consentire la più ampia conoscibilità dei prospetti identificativi dei lavori statistici, il Garante ha manifestato di ritenere opportuna la pubblicazione del PSN nei siti Internet istituzionali dell'ISTAT, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e degli enti ed uffici di statistica che partecipano al SISTAN.

Con riferimento al PSN 2011-2013, l'ISTAT e l'Autorità hanno costituito un gruppo di lavoro misto, per definire gli elementi da inserire nei prospetti ai fini dell'informativa agli interessati, e per garantire un più elevato *standard* di tutela del diritto alla protezione dei dati personali (*Nota* 2 aprile 2010).

Il Programma statistico nazionale 2011-2013, contiene, infatti, numerose innovazioni tra le quali, il Garante ha valutato positivamente la scelta di rendere parte integrante dell'informativa semplificata, un paragrafo del PSN relativo alle “*caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali*”, che non vengono, pertanto, ripetute in ogni singolo prospetto identificativo (*Parere* 23 settembre 2010 [doc. web n. 1753181]).

Nel parere da ultimo citato il Garante ha, in particolare, segnalato l'opportunità di compilare in maniera più omogenea, nei PSN futuri, i prospetti identificativi dei lavori statistici, per non ingenerare confusione negli interessati.

La Regione Liguria aveva chiesto il parere del Garante sul documento programmatico relativo alle “*elaborazioni statistiche dei dati di mortalità nell'ambito della 'Procedura sperimentale per l'acquisizione dei dati di mortalità'*”, in relazione al trattamento di dati sensibili per un'elaborazione non inserita nel PSN.

Il Garante, rilevata la pertinenza delle informazioni e riconosciuta la possibilità che esse siano ulteriormente conservate per indagini continue e longitudinali, di controllo, di qualità e di copertura (cfr. art. 11 del Codice; art. 11 del codice di deontologia e di buona

condotta, Allegato A.3. al Codice), ha espresso parere favorevole condizionato, però, al rigoroso rispetto delle cautele ivi richiamate, sull'utilizzo di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, anche contenuti in elenchi, registri e banche dati (*Parere* 23 settembre 2010 [doc. *web* n. 1753195]).

Un'università aveva comunicato di voler trasmettere alla richiedente camera di commercio industria artigianato e agricoltura, per un'indagine allo stato non rientrante nel programma statistico nazionale, i dati personali (tra cui le generalità, il tipo di corso di studio, i recapiti anche telefonici) dei laureati nell'anno 2005. L'Ufficio, rilevato che l'indagine è risultata riconducibile alle funzioni istituzionali della camera di commercio (art. 2, comma 2, lett. *n*), l. 29 dicembre 1993, n. 580) e che i trattamenti di dati personali per la produzione di informazione statistica non compresi nel PSN possono essere effettuati solo dall'Ufficio di statistica della camera di commercio, ha ritenuto che la suddetta comunicazione potesse essere effettuata. È stata però, evidenziata, in particolare, l'esigenza di un'idonea informativa agli interessati, per assicurare la volontarietà dell'adesione all'iniziativa; è stato altresì precisato che non possono essere trattati, in tale ambito, dati sensibili e giudiziari, soggetti a regole più rigide (artt. 20-22 del Codice; art. 6-*bis*, comma 2, d.lgs. 322 del 1989) (*Nota* 17 maggio 2010).

L'Agenzia delle entrate aveva effettuato una comunicazione al Garante, per trasmettere al richiedente Ufficio studi di una provincia alcuni dati relativi alle dichiarazioni prodotte dal sostituto d'imposta sul modello 770 per gli anni d'imposta 2003 e 2007, per un'analisi delle retribuzioni e della relativa dinamica. Anche in questo caso, trattandosi di informazione statistica non compresa nel Programma statistico nazionale, si è evidenziato che il trattamento poteva essere svolto esclusivamente dall'Ufficio provinciale di statistica (d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322; codice in materia, Allegato A.3. al Codice) (*Nota* 20 giugno 2010).

Per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati a fini di ricerca storica, tra i casi più rilevanti si segnala un quesito posto da un comune in ordine alla possibilità di permettere ad un istituto di storia della resistenza di consultare i registri cimiteriali al fine di effettuare talune ricerche storiche. L'Amministrazione è stata al riguardo invitata a verificare,

nella comunicazione dei dati finalizzata alla ricerca storica, il rispetto della normativa di settore (cfr. art. 101 ss. del Codice; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, modificato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, richiamato dall'art. 103 del Codice, nonché il “*Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*”, Allegato A.2. al Codice, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80) (*Nota* 25 ottobre 2010).

I medesimi principi sono stati richiamati con riferimento al testo di un accordo, sottoposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, volto a consentire la riproduzione digitale dei registri di stato civile (napoleonico e postunitario) conservati presso gli Archivi di Stato, per la pubblicazione delle immagini e la indicizzazione dei dati ivi contenuti. È stato rappresentato al Ministero che qualunque soggetto pubblico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, del contributo di un soggetto privato designandolo “*responsabile del trattamento*” (art. 29 del Codice), qualora coadiuvi l'amministrazione trattando dati personali nell'ambito di un'attività che ricade nella sfera di titolarità della stessa amministrazione pubblica. È stato poi evidenziato che il titolare del trattamento è tenuto a rispettare le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza e livello di istruzione, individuate nel codice di deontologia e buona condotta cit. (art. 1, comma 3, lett. a)). Inoltre, in caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati (art. 5, comma 4, del codice di deontologia cit.). Infine, è stato fatto presente al Ministero che le iniziative da adottare, anche nell'ambito di convenzioni, non devono essere sottoposte al vaglio di questa Autorità (*Nota* 11 gennaio 2011).

7. L'ATTIVITÀ DI POLIZIA

7.1. IL CONTROLLO SUL CED DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A seguito di segnalazioni ricevute, l'Autorità ha assicurato il riscontro da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza e di uffici periferici della polizia di Stato a richieste degli interessati sia di accesso e comunicazione dei dati conservati presso il Centro elaborazione dati (CED), sia di eventuale rettifica dei dati medesimi, nel rispetto delle disposizioni poste dall'art. 10 della l. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 175 del Codice.

7.2. ALTRI INTERVENTI IN RELAZIONE AD ULTERIORI ATTIVITÀ DI FORZE DI POLIZIA

Nel riscontrare un quesito posto dal Dipartimento della pubblica sicurezza sulle modalità di acquisizione dei dati di georeferenziazione nell'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria disciplinati dall'art. 55 c.p.p., con particolare riferimento ai dati relativi all'ubicazione di cui alla lett. c), dell'art. 1, del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109 (di attuazione della Direttiva n. 2006/24/CE, riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione), l'Autorità ha chiarito che ove i dati prescindano da una comunicazione fra soggetti, e non siano quindi qualificabili come “dati di traffico” (si tratta dei dati reperibili, in tempo reale, nel *cd. “HLR-Home Location Register”* tenuto dai gestori telefonici, che non vengono conservati dal gestore se non temporaneamente, fino a spostamento dell'apparecchio in altra cella), non trova applicazione la particolare disciplina posta dagli artt. 123 e 132 del Codice. Al riguardo, l'Autorità ha richiamato il *provvedimento* concernente l'acquisibilità di tali informazioni relative a persone disperse da parte degli organismi di soccorso preposti a ricerche in montagna (*Prov. 19 dicembre 2008 [doc. web n. 1580543]*).

Al contrario, i dati relativi all'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile che presuppongono necessariamente una comunicazione fra soggetti devono essere considerati “dati di traffico”, in quanto relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia

mobile ha origine o nella quale si conclude. Tali dati sono conservati dai gestori nel rispetto delle disposizioni degli artt. 123 e 132 del Codice (quest'ultimo come modificato dal d.lgs. n. 109/2008); ai fini della loro acquisizione si applica quindi la disciplina dettata dal menzionato art. 132 che, al comma 3, ne prevede l'acquisibilità solo previa emanazione del decreto motivato del pubblico ministero.

7.3. IL CONTROLLO SUL SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN

Accertamenti
disposti dal
Garante

Si è riferito nella *Relazione* 2009, p. 123, del *provvedimento* con cui il Garante, all'esito di accertamenti che si sono sviluppati nel corso del 2009, ha prescritto al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza di adottare alcune misure volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati effettuati per l'attuazione della Convenzione di Schengen.

Il Dipartimento ha fornito riscontro nel termine assegnato, illustrando le iniziative intraprese al fine dare attuazione alle prescrizioni.

L'Autorità, nel prendere positivamente atto di tali iniziative, ritenute in linea con gli adempimenti richiesti, ha peraltro prescritto al Ministero dell'interno di indicare una precisa e definita tempistica di effettiva e concreta realizzazione delle misure prescritte.

Accesso diretto

Il Codice ha introdotto nuove modalità di esercizio dei diritti relativamente ai dati registrati nell'N-SIS (sezione nazionale del Sistema informativo Schengen), in virtù delle quali l'interessato può rivolgersi in Italia direttamente all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS, ossia al Dipartimento della pubblica sicurezza. (*cd.* "accesso diretto"). Il numero e il contenuto delle richieste degli interessati che, tuttavia, ancora pervengono direttamente al Garante non hanno subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente (v. *Relazione* 2009, p. 124).

Anche nel 2010 sono aumentate le richieste di accesso ai dati pervenute al Garante da autorità di controllo di sezioni nazionali del SIS di altri Stati, interpellate dagli interessati in relazione a segnalazioni inserite nel sistema da autorità di polizia italiane. Le informazioni sono state comunicate, previa consultazione degli Uffici segnalanti, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 109 e 114 della Convenzione.

8. ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

8.1. MINORI

Il Garante si è occupato nuovamente del delicato tema del rapporto tra libertà di informazione e tutela della riservatezza dei minori.

L'Autorità è intervenuta d'urgenza con un *provvedimento* di blocco temporaneo del trattamento nei confronti di alcuni quotidiani che, nel riferire dell'avvio di un'indagine a carico di un personaggio di rilievo pubblico su presunti abusi sessuali ai danni della nipote minorenni, avevano diffuso dati ritenuti idonei a identificarla indirettamente (*Provv.* 25 giugno 2010). In particolare i quotidiani avevano indicato il legame parentale che legava la minorenne con l'indagato, individuato nominativamente, unitamente ad altre informazioni relative alla famiglia, nonché divulgato alcuni dettagli del referto stilato dai medici a seguito degli accertamenti sanitari compiuti sulla bambina. L'Autorità ha rilevato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle relazioni sociali degli interessati e ciò costituisce una violazione del codice di procedura penale (art. 114, comma 6, c.p.p.), del codice di deontologia per l'attività giornalistica (art. 7) e della Carta di Treviso. Tale valutazione è stata confermata anche dopo il completamento dell'istruttoria e pertanto l'Autorità ha disposto nei confronti dei quotidiani interessati il definitivo divieto di ogni ulteriore diffusione di qualunque informazione idonea, anche indirettamente, a identificare la minore e a fornire dettagli del referto medico (*Provv.* 8 luglio 2010).

Vittime di abusi

Analogo *provvedimento* di divieto è stato adottato nei confronti di un'emittente televisiva in relazione a una trasmissione nella quale è stata ospitata una ragazza ventunenne che ha affermato di essere stata vittima, quando era bambina, di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di uno zio. Nel corso della trasmissione, in risposta a una specifica domanda della conduttrice, la ragazza ha dichiarato che anche la sorella più piccola — ora quattordicenne e adottata — è stata vittima di episodi analoghi, e ha fornito alcuni elementi idonei a identificare indirettamente la sorella, in particolare il proprio cognome e il luogo

di svolgimento dei fatti di violenza. L'Autorità ha rilevato una violazione delle disposizioni a tutela dei minori sopra richiamate (art. 114, comma 6, c.p.p.; art. 7 del codice di deontologia giornalistica; Carta di Treviso) le quali —ha ribadito— operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La stessa Autorità ha poi ritenuto irrilevante la circostanza che sia stata l'ospite della trasmissione a diffondere le notizie relative alla sorella in quanto, a prescindere dalla facoltà dell'ospite intervistato di raccontare liberamente la propria storia, incombe sul conduttore-intervistatore e sulla società emittente l'onere di rispettare le disposizioni di legge sopra richiamate impedendo che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni idonee a identificare i minori. Nel caso di specie, tra l'altro, era emerso che la diffusione delle informazioni relative alla bambina era avvenuta su sollecitazione della conduttrice (*Prov. 16 settembre 2010 [doc. web n. 1753383]*).

Figli di
personaggi noti

La *ratio* delle disposizioni a tutela dei minori consiste nel prevenire e/o eventualmente vietare un'informazione idonea a lederne la personalità e a comprometterne un armonico sviluppo. Come indicato nella Carta di Treviso, tale eventualità può non configurarsi se la notizia inquadra il minore in un contesto positivo. Tale principio, già ricordato dal Garante (cfr. *Relazione 2009*, pp. 126 e 127), ha ispirato la risposta a una segnalazione riguardante un servizio giornalistico con immagini che documentavano in termini positivi la dimensione familiare e affettiva di un noto esponente politico, dimensione a cui lo stesso esponente ha sempre dato autonomo risalto (cfr. anche art. 6 comma 2, del codice di deontologia cit.) (*Nota 8 ottobre 2010*). Analoghi principi hanno ispirato la risposta a una segnalazione relativa a un servizio giornalistico avente ad oggetto il nuovo film di un noto regista italiano ispirato al tema dei rapporti familiari, servizio contenente immagini che rappresentano il contesto delle relazioni familiari e affettive di alcuni dei protagonisti del film e che ritraggono la figlia minore dei segnalanti in quanto parte anch'essa del *cast* (*Nota 26 aprile 2010*).

Controversie
familiari

In relazione a diverse segnalazioni riguardanti la trattazione, da parte degli organi di informazione, di vicende familiari che hanno portato all'allontanamento di un minore dai genitori e il suo affidamento ai servizi sociali, l'Autorità è stata chiamata a cogliere il punto

di equilibrio tra diritto di cronaca e di critica su provvedimenti giurisdizionali in materia di famiglia e il rispetto della sfera privata del minore, interessato da detti provvedimenti.

Il Garante, nel rispondere alle segnalazioni ha rilevato che non si può escludere in assoluto che provvedimenti in materia di rapporti familiari possano essere oggetto di cronaca e critica giornalistica.

Ciò premesso, la valutazione deve essere sempre fatta caso per caso. In uno dei casi esaminati, infatti, durante una trasmissione televisiva sono state riferite informazioni delicate (necessità di assunzione di psicofarmaci, asserite molestie sessuali) riconducibili a una minore identificata non solo indirettamente mediante la rivelazione dell'identità del padre intervistato, ma anche direttamente, attraverso la divulgazione del nome della stessa riproposto ripetutamente attraverso una didascalia in continuo scorrimento sul video durante l'intervista del padre. In questo caso l'Autorità ha ritenuto detto trattamento, nel suo insieme, non idoneo a soddisfare l'obiettivo di salvaguardia dell'interesse del minore sopra richiamato e ne ha dato comunicazione all'emittente televisiva interessata (*Nota* 15 ottobre 2010).

Il trattamento delle informazioni riguardanti vicende adottive presenta aspetti delicati anche quando coinvolge soggetti non più minori, trattandosi di informazioni che ricevono di per sé una particolare protezione da parte dell'ordinamento (l. 4 maggio 1983, n. 184 *“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”*, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149).

Adozioni

L'Autorità è intervenuta nei confronti di una trasmissione televisiva che ha dedicato ripetutamente uno spazio alla narrazione di storie di adozione. In particolare, sulla base di alcune segnalazioni pervenute, il Garante ha ravvisato la necessità di disporre d'urgenza il blocco del trattamento dei dati trattati nel corso di alcune puntate in quanto ritenute in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali e con la legge sull'adozione sopra citata (*Prov. 8 aprile 2010 [doc. web n. 1718160]*).

Nelle more dell'istruttoria è stata riscontrata la violazione del *provvedimento* di blocco essendo stati trattati nuovamente dati personali attinenti alla vicenda adottiva raccontata nel corso di una delle puntate oggetto del blocco; l'Autorità ha quindi contestato all'emittente

televisiva la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice nonché segnalato il caso all'autorità giudiziaria per eventuali valutazioni di competenza (art. 170).

Inoltre, esaurita l'istruttoria, l'Autorità ha ribadito la propria valutazione in ordine all'illiceità di alcuni trattamenti.

Il Garante ha infatti rilevato che erano stati trattati dati personali relativi a vicende adottive, nonché diffusi dati idonei a identificare le predette persone, spesso associati a delicate informazioni sul loro passato. L'Autorità ha inoltre rilevato che gli appelli lanciati e le scritte apparse in sovraimpressione nel corso della trasmissione avevano evidenziato come il trattamento dei dati avesse come scopo la ricerca degli adottati da parte di membri della famiglia naturale di origine; ciò, in contrasto con la *ratio* della disciplina sulle adozioni la quale individua specificamente quali sono i presupposti perché l'adottato possa accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l'intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell'adottato —anche divenuto maggiorenne— e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73, l. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149). Alla luce di tali valutazioni, il Garante ha vietato l'ulteriore trattamento dei dati relativi alle vicende esaminate e ha, in termini generali, raccomandato all'emittente interessata di assicurare la dovuta osservanza delle disposizioni in materia di adozione (*Prov. 6 maggio 2010 [doc. web n. 1718239]*). Il *provvedimento* è stato impugnato dall'emittente ed è pendente giudizio dinanzi al giudice civile.

8.2. CRONACHE GIUDIZIARIE

L'Autorità ha risposto a diversi reclami e segnalazioni richiamando il principio, ormai consolidato, che la pubblicazione di dati personali relativi a procedimenti penali è ammessa anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 12 del codice di deontologia). La valutazione deve essere fatta caso per caso, in prima battuta dal giornalista, nel quadro anche delle disposizioni che disciplinano il segreto delle indagini e il regime di pubblicazione degli atti processuali (artt. 114 e 329 c.p.p. e art. 684 c.p.).

A seguito della diffusione su due siti Internet di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, pubblicata a corredo di una notizia concernente un presunto caso di corruzione, il destinatario della misura restrittiva si è rivolto al Garante lamentando un'illecita diffusione di dati “*di natura riservata e personale*”, quali i numeri delle utenze cellulari oggetto di intercettazione, citati nel *provvedimento*. Compiuta l'istruttoria, il Garante ha accolto le richieste del segnalante, rilevando come la diffusione del *provvedimento* integrasse un trattamento a cui applicare la normativa *privacy* in materia di attività giornalistica.

Pertanto, pur riconoscendo il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell'associazione gestrice dei siti, che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di dati quali i numeri di telefono, la residenza e i codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, avvenuta attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento giudiziario, abbia violato il principio dell'essenzialità dell'informazione, trattandosi di informazioni strettamente personali sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria.

Il Garante ha quindi vietato l'ulteriore diffusione disponendo la rimozione delle informazioni eccedenti dai due siti (*Prov. 29 settembre 2010 [doc. web n. 1763096]*).

Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione alla pubblicazione delle utenze intercettate riportate nel documento inviato dalla Procura della Repubblica di Milano alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati in relazione all'inchiesta che ha visto coinvolto, tra gli altri, il Presidente del Consiglio (*Nota 20 gennaio 2011 e Comunicato stampa 21 gennaio 2011*).

L'Autorità, anche in seguito a una segnalazione, ha avviato un'istruttoria in merito alla pubblicazione, anche su testate *online*, dell'audio degli interrogatori effettuati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di una giovane donna di Avetrana. Tale circostanza è stata tempestivamente segnalata alla Procura della Repubblica che stava svolgendo le indagini la quale, come diffuso il 24 novembre 2010 dall'agenzia ANSA, ha provveduto al sequestro di detto materiale in relazione all'ipotesi di reato di “*pubblicazione arbitraria integrale di atti e documenti di un procedimento penale*”.

Il richiamato parametro dell'essenzialità dell'informazione ha infine costituito la base nella valutazione di diversi trattamenti giornalistici che, pur se attinenti a fatti giudiziari di rilevante interesse pubblico, contenevano riferimenti a soggetti terzi i cui dati identificativi erano meritevoli di tutela –ad es., familiari, anche minorenni, di persone interessate da procedimenti penali (*Nota* 8 settembre 2010), parti lese (*Nota* 25 giugno 2010), ecc.– oppure a fatti pur relativi alle persone indagate ma estranei a quelli di indagine (ad es., il riferimento al ripetuto mancato superamento dell'esame d'avvocato da parte di un soggetto destinatario di un provvedimento di perquisizione (*Nota* 29 ottobre 2010).

Immagini
di arresti

Il Garante è tornato ad occuparsi della pubblicazione delle fotografie che documentano operazioni di arresto e di quelle propriamente “segnaletiche”.

Nel valutare alcune segnalazioni, il Garante ha ribadito il principio secondo il quale, di regola, è possibile pubblicare notizie relative a operazioni di arresto, salvo i limiti relativi alla diffusione di immagini che ritraggono persone in manette, di foto segnaletiche e di immagini comunque lesive della dignità della persona (art. 8 del codice di deontologia; cfr. anche *Relazione* 2007, par. 8.2.).

Ad avviso dell'Autorità, tali limiti sono stati superati in un caso nel quale è stata diffusa la foto segnaletica di una persona della quale sono stati oscurati solo gli occhi e di cui, sotto il riquadro della foto, sono state riportate le iniziali, rendendola di fatto riconoscibile. Uno dei quotidiani interessati dalla segnalazione aveva pubblicato anche le complete generalità della persona fotografata. Analoga valutazione è stata effettuata in un altro caso in cui, pur non essendovi elementi dai quali potesse desumersi, in base alle caratteristiche della foto, che si trattasse di una foto segnaletica, l'immagine pubblicata è apparsa lesiva della dignità della persona in quanto ritratta con la testa fasciata a seguito delle medicazioni ricevute. I predetti rilievi sono stati comunicati alle testate interessate, le quali si sono attivate per rimuovere le foto ancora presenti sulle edizioni *online* (*Note* 15 e 18 novembre 2010).

8.3. DATI SULLA SALUTE

Anche nel periodo di riferimento, come nel passato, si è reso necessario un richiamo al rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza e la dignità di persone malate sia da

parte delle strutture sanitarie che forniscono informazioni sui loro pazienti sia da parte degli organi di informazione che accedono a tali informazioni (art. 83 del Codice; artt. 9, 10, 11 e 31 del codice di deontologia medica; art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; cfr. anche *Relazione* 2009, par. 8.4.).

Ciò è avvenuto per il caso di un giornale locale che aveva riferito sullo stato di salute di una persona ricoverata presso una struttura sanitaria, identificata con nome e cognome, descrivendo altresì la peculiare situazione in cui questa si era venuta a trovare (il fatto di essere stato “*dimenticato alla casa di riposo*” di cui “*nessuno pagava la retta*”, le sue difficoltà di inserimento e di comunicazione all'interno della struttura, ecc.) (*Nota* 17 dicembre 2010).

Il Garante ha avuto altresì occasione di ricordare che la tutela della riservatezza e della dignità di una persona malata non viene meno neanche dopo il suo decesso (*Nota* 29 marzo 2010).

In seguito alla vicenda di un aborto farmacologico a Bari, il Garante ha invitato gli organi di informazione a tutelare l'anonimato e la riservatezza delle donne che effettuano interventi di interruzione della gravidanza (*Comunicato stampa* 8 aprile 2010).

8.4. ESPRESSIONE ARTISTICA E LETTERARIA

Nel periodo di riferimento diverse segnalazioni hanno prospettato una possibile illi-ceità del trattamento di dati personali, nell'ambito di pubblicazioni letterarie o comun-que non giornalistiche in senso stretto (saggi, autobiografie, dizionari).

Nel fornire riscontro al riguardo, il Garante ha ricordato che l'art. 136, inserito nel Titolo XII della Parte II, del Codice ed intitolato “*Giornalismo ed espressione letteraria arti-stica*”, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo stesso anche al tratta-mento “*temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale, di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero*” (lett. c)) e che anche in relazione a tali trat-tamenti deve essere assicurato un bilanciamento tra la libertà di manifestare il proprio pensiero e il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Pertanto –ha precisato il Garante– trovano applicazione le disposizioni che tutelano i minori e le informazioni sullo stato di salute; quelle che limitano la diffusione ai soli dati “*essenziali*” alla completezza dell’informazione e che danno rilievo alla particolare qualificazione dei personaggi citati nella narrazione (ad es., figure di rilievo pubblico) e, ancora, che consentono la pubblicazione delle informazioni già rese note dagli interessati (*Note* 11 giugno, 8 settembre, 14 dicembre 2010 e 5 gennaio 2011).

8.5. INFORMAZIONI RELATIVE A PERSONE E FATTI D’INTERESSE PUBBLICO

Nel 2010 sono pervenute segnalazioni e reclami relativi alla diffusione di dati personali concernenti personaggi pubblici o persone che esercitano pubbliche funzioni.

Il Garante ha ribadito il principio in base al quale vi sono margini più ampi nella diffusione di informazioni relative a tali persone, le quali possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata.

L’Autorità tra l’altro, è intervenuto su un caso di diffusione di dati sanitari da parte di un quotidiano locale, che in un articolo aveva riportato, in fotografia, parte della cartella clinica del presidente di una regione e il referto di un altro esame sempre relativo al medesimo presidente.

Nel testo del *provvedimento*, si è rilevato che il servizio oggetto del reclamo riportava un fatto che può ragionevolmente considerarsi di rilievo pubblico, in quanto dava conto di una denuncia di presunta falsificazione della cartella clinica relativa al reclamante, presentata dal primario presso cui il reclamante aveva effettuato gli accertamenti clinici (denuncia che ha determinato l’apertura di un’indagine da parte della Procura della Repubblica).

In proposito, il Garante ha giudicato pertinente e non eccedente la diffusione della scheda di dimissione ospedaliera, ma non quella del referto, in quanto in quest’ultimo documento comparivano dettagli clinici ritenuti non essenziali. Il codice deontologico citato prevede, infatti, che “*la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita privata*” (art. 6) (*Prov. 13 gennaio 2011 [doc. web n. 1787902]*).